

ADEMPIMENTI VACCINALI: INDICAZIONI OPERATIVE FISM

Nell'approssimarsi della data del 10 marzo 2019, si ricordano gli adempimenti che la scuola è tenuta a compiere:

ATTENZIONE: la stessa data è indicata dalla normativa vigente per due scadenze importanti:

1. **la conclusione dell'iter documentale per l'a.s.2018/19 per le famiglie che non hanno ancora presentato idonea documentazione**
2. indicazioni procedurali per il nuovo anno scolastico 2019/20

1.A INDICAZIONI CONCLUSIONE ITER DOCUMENTALE PER L'A.S.2018/19

Premessa:

La Nota congiunta nr. 2166 del 27/02/2018 del MIUR – MINISTERO DELLA SALUTE aveva determinato gli adempimenti vaccinali relativi all'a.s.2018/19.

Successivamente la nota congiunta nr.20546 del 6/7/2018 MIUR – Ministero della Salute si indica che:

“i minori indicati negli elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” potranno essere ammessi alla frequenza delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dietro presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva che attesti l'effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti all'anagrafe regionale, ovvero richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018

In ogni caso, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e i servizi educativi per l'infanzia, si ribadisce quanto rappresentato nella più volte menzionata circolare del 1° settembre 2017, ovvero che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporterà la decadenza dell'iscrizione e i minorenni potranno frequentare la scuola dell'infanzia e i servizi per l'infanzia dal momento in cui i relativi genitori avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione con le modalità sopra descritte.

Infine, con la legge 108 del 21 settembre 2018 all'art. 6 comma 3-quater si definisce che:

omissis....in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.**

Pertanto:

Il minore può frequentare se, in riferimento alla normativa vigente, ha acquisito uno dei 2 documenti che garantiscono la regolare frequenza dei bambini, ovvero:

- **“Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni” (libretto vaccinale o certificato vaccinale rilasciato dall'ASST di competenza);**

- **certificato in cui è indicato che il minore “ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”;**

Nel caso la scuola abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva che attesti l'effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall'anagrafe regionale ovvero richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, che sia stata effettuata posteriormente al 10 giugno 2018 (autocertificazione), possibilità introdotta dal legislatore all'art. 6 comma 3-quater della Legge 108 del 21 settembre 2018, la famiglia dovrà presentare entro il 10.3.2019 la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

Si ribadisce che non sono previste dalla normativa vigente altre forme di richieste/comunicazioni all'ASST (es. visita preventiva vaccinazioni o richieste generiche di chiarimenti).

2.A INDICAZIONI PROCEDURALI PER IL NUOVO A.S.2019/2020

La circolare iscrizioni del MIUR nr. 18902 del 07/11/2018 relativamente agli adempimenti vaccinali “richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici e dei coordinatori delle scuole paritarie sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, nr. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, nr. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione de farmaci”

L’art. 3 bis recita testualmente:

1. *A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, **entro il 10 marzo**, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.*

2. *Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, **entro il 10 giugno**, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.*

3. ***Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi** di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, **entro il 10 luglio**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.*

4. ***Entro il 20 luglio** i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.*

5. ***Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione.***

Pertanto:

SCADENZA	ADEMPIMENTO
10 marzo 2019	Trasmissione dell’elenco degli iscritti per l’a.s. 2019/2020 secondo le modalità indicate nell’allegato A della nota 2166/27.02.2018
10 giugno 2019	Restituzione dalle ATS degli elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: a) “non in regola con gli obblighi vaccinali”; b) “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento; c) “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”. Per formale richiesta di vaccinazione si intende che la richiesta contenga le generalità del minore nonché l’indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria o certificata, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all’appuntamento per la

	vaccinazione fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.
Entro il 20 giugno 2019	Invio scritto ai genitori degli iscritti non in regola (come sopra riportato) per sollecitare la consegna della documentazione richiesta
Entro il 10 luglio 2019	Termine per la consegna della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all'ASL
Entro il 20 luglio 2019	Trasmissione della documentazione fornita dai genitori, ovvero comunicazione dell'eventuale mancato deposito all'ASL che, qualora la medesima o altra ASL non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'art.1 comma 4 del DL 73/2017